



Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa

**SCAMBIO GLOBALE
DI INFORMAZIONI MILITARI**

28 novembre 1994

Serie "Programma di Azione Immediata", N.5

Nota: Il presente documento è stato adottato alla 91^a Seduta Plenaria del Comitato Speciale del Foro CSCE di Cooperazione per la Sicurezza a Budapest il 3 dicembre 1994 (vedere FSC/Giornale N.94).

DOC.FSC/5/96
28 novembre 1994
ITALIANO
Originale: INGLESE
Versione corretta

Gli Stati partecipanti, agendo ai sensi del paragrafo 4 del Programma di Azione Immediata enunciato nel Documento di Helsinki 1992, hanno adottato la seguente misura:

SCAMBIO GLOBALE DI INFORMAZIONI MILITARI

(1) DISPOSIZIONI GENERALI

Gli Stati partecipanti alla CSCE scambieranno annualmente informazioni sui principali sistemi d'arma e di equipaggiamento e sul personale delle loro forze armate convenzionali nel loro territorio nonché in tutto il mondo, come di seguito specificato. Lo scambio globale di informazioni militari sarà distinto da altri regimi di scambio di informazioni e non sarà soggetto a limitazioni, restrizioni o verifiche. Tali informazioni verranno fornite non oltre il 30 aprile di ogni anno e rispecchieranno la situazione al primo gennaio di quell'anno.

(2) INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA DI COMANDO E SUL PERSONALE

(2.1) Verranno fornite informazioni relative agli Stati Maggiori Centrali o equivalenti riguardanti:

(2.1.1) la sede;

(2.1.2) la forza organica autorizzata del tempo di pace.

(2.2) Verranno fornite informazioni sull'organizzazione di comando delle forze cui si fa riferimento nel paragrafo (1) conformemente alle disposizioni del paragrafo (4.1), specificando per ogni formazione:

(2.2.1) designazione;

(2.2.2) primo livello di subordinazione;

(2.2.3) normale sede stanziata del tempo di pace del comando, specificando esatti termini geografici e/o coordinate.

(2.3) Verranno fornite informazioni sul personale, riguardanti:

(2.3.1) la forza organica autorizzata del tempo di pace per ciascuna formazione o Forza Armata conformemente alle disposizioni del paragrafo (4) del presente documento;

(2.3.2) il numero complessivo autorizzato del personale di leva e il numero complessivo autorizzato di ufficiali di professione/sottufficiali e volontari;

- (2.3.3) il numero complessivo di ufficiali/sottufficiali e volontari in servizio attivo, distinti per grado;
- (2.3.4) il numero complessivo del personale della riserva che ha completato il suo servizio militare iniziale o il suo addestramento iniziale e che è stato richiamato o che si è presentato volontariamente per il servizio militare o per l'addestramento dopo l'ultimo scambio di informazioni;
- (2.3.5) il numero complessivo del personale militare che presta servizio alle dipendenze delle Nazioni Unite o sotto mandato della CSCE.

(3) **INFORMAZIONI SULLE DOTAZIONI DI PRINCIPALI SISTEMI D'ARMA E DI EQUIPAGGIAMENTO**

Saranno fornite informazioni sui principali sistemi d'arma e di equipaggiamento nelle categorie elencate nei paragrafi da (3.1) a (3.9) riguardo alle dotazioni complessive e alle dotazioni conformemente alle disposizioni del paragrafo (4). Tali informazioni escludono i principali sistemi d'arma e di equipaggiamento in corso di collaudo o valutazione, purchè non siano già entrati in servizio.

- (3.1) Carri armati
- (3.2) Veicoli corazzati da combattimento:
 - (3.2.1) veicoli corazzati da trasporto truppa;
 - (3.2.2) veicoli corazzati da combattimento di fanteria;
 - (3.2.3) veicoli da combattimento ad armamento pesante.
- (3.3) Carri gittaponte corazzati
- (3.4) Lanciatori di missili guidati controcarro facenti parte permanente/integrante di veicoli corazzati
- (3.5) Artiglierie semoventi e trainate:
 - (3.5.1) cannoni, obici e pezzi d'artiglieria con caratteristiche comuni ai cannoni e agli obici, calibro 100 millimetri o superiore;
 - (3.5.2) mortai, calibro 100 millimetri o superiore;
 - (3.5.3) sistemi lanciarazzi multipli, calibro 100 millimetri o superiore.
- (3.6) Aerei:
 - (3.6.1) aerei da combattimento, specificando il numero complessivo di aerei in grado di operare da portaerei;
 - (3.6.2) aerei da trasporto militari;

- (3.6.3) aerei da addestramento basico.
- (3.7) Elicotteri:
 - (3.7.1) elicotteri d'attacco;
 - (3.7.2) elicotteri di supporto al combattimento;
 - (3.7.3) elicotteri da trasporto militari.
- (3.8) Navi da guerra di superficie, con dislocamento a pieno carico superiore a 400 tonnellate.
- (3.9) Sommergibili di oltre 50 ton in immersione

(4) LIVELLO DI DISAGGREGAZIONE

- (4.1) Per l'organizzazione di comando, le informazioni di cui al paragrafo (2.2) saranno fornite secondo i seguenti livelli di disaggregazione:

- per le forze terrestri fino al livello di divisione o livello equivalente, o se tale livello equivalente non esiste, fino al livello di comando immediatamente superiore;
- per le altre forze fino al livello di armata o livello equivalente o, se tale livello equivalente non esiste, fino al livello di comando immediatamente inferiore.

- (4.2) Per tutte le forze terrestri stazionate nel territorio dello Stato notificante, le informazioni di cui ai paragrafi (2.3.1) e (3) saranno fornite partendo dal livello più elevato fino al livello di armata o livello equivalente o, se tale livello equivalente non esiste, fino al livello di comando immediatamente inferiore.

- (4.3) Per tutte le altre forze stazionate entro il territorio dello Stato notificante, le informazioni di cui ai paragrafi (2.3.1) e (3) saranno disaggregate al livello di Forza Armata.

- (4.4) Per tutte le forze stazionate al di fuori del territorio dello Stato notificante, le informazioni di cui ai paragrafi (2.3.1) e (3) saranno disaggregate al livello di Forza Armata, specificando la consistenza per ogni regione in cui tali forze sono rispettivamente stazionate.

(5) DATI TECNICI E FOTOGRAFIE

Ogni Stato partecipante fornirà anche le seguenti informazioni su ciascun tipo o classe di principali sistemi d'arma e di equipaggiamento in dotazione nelle sue forze armate per ciascuna categoria elencata nel paragrafo (3):

- (5.1) tipo;

- (5.2) nomenclatura/denominazione nazionali;
- (5.3) descrizioni generali delle caratteristiche e delle capacità.

Tali informazioni saranno fornite unitamente alle relative fotografie.

Se tali informazioni non fossero state precedentemente comunicate a tutti gli altri Stati partecipanti, esse verranno scambiate una sola volta ed emendate, come necessario, nel successivo scambio di informazioni nel caso in cui entrassero in servizio nuovi tipi o nuove classi.

(6) SISTEMI D'ARMA E DI EQUIPAGGIAMENTO ENTRATI RECENTEMENTE IN SERVIZIO

Ogni Stato partecipante fornirà a tutti gli altri Stati partecipanti le seguenti informazioni concernenti i propri sistemi d'arma e di equipaggiamento come risultano specificati nel paragrafo (3):

- (6.1) quantitativi complessivi di sistemi d'arma e di equipaggiamento per categoria entrati in servizio nel precedente anno solare provenienti da produzione nazionale;
- (6.2) quantitativi complessivi di sistemi d'arma e di equipaggiamento per categoria entrati in servizio nel precedente anno solare provenienti da importazione.

(7) CHIARIMENTI

- (7.1) Oltre ai chiarimenti ottenuti nella Riunione Annuale di Valutazione dell'Applicazione (AIAM), ogni Stato partecipante potrà chiedere chiarimenti a qualsiasi altro Stato partecipante relativamente all'applicazione della presente misura. Comunicazioni al riguardo saranno trasmesse, se del caso, a tutti gli altri Stati partecipanti.

- (7.2) Ogni Stato partecipante, in base alla propria prassi nazionale, renderà disponibile un glossario di termini, sigle e abbreviazioni usati nell'applicazione della presente misura e qualsiasi altra spiegazione ritenga necessaria per una migliore comprensione delle informazioni fornite.

(8) COMUNICAZIONI

- (8.1) Le informazioni saranno fornite secondo un modello concordato.
- (8.2) Le comunicazioni verranno effettuate conformemente alle disposizioni del Capitolo IX del Documento di Vienna 1994 dei Negoziati sulle Misure Miranti a Rafforzare la Fiducia e la Sicurezza.
- (8.3) Se le informazioni prescritte dalla presente misura fossero già state fornite in un altro contesto CSCE, gli Stati partecipanti potranno fare riferimento a tali informazioni nel contesto del pertinente modello.

* * * * *

Gli Stati partecipanti hanno deciso che la sopramenzionata misura è politicamente vincolante ed entrerà in vigore il primo gennaio 1995.

Per ulteriori informazioni
sull'Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa e le sue attività:

Segretariato OSCE
Kärntner Ring 5-7
A-1010 Vienna (Austria)
Telefono: (+431) 514 36-0
Telefax: (+431) 514 36-99
E-mail INTERNET address:
pm-dab@osce.org.at

Per altre copie del presente documento e per
altri testi pubblicati dall'OSCE:

Ufficio di Praga del Segretariato dell'OSCE
Rytířská 31
CZ-110 00 Prague 1 (Czech Republic)
Telefono: (+422) 216 10-217
Telefax: (+422) 2422 38 83 or 2423 05 66
E-mail INTERNET address:
osceprag@ms.anet.cz